



Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea Regionale

La Direzione Regionale del Partito Democratico della Sicilia, riunitasi a Palermo il 17 Luglio 2009, a norma dell'art.15 del Regolamento nazionale per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale e dalle norme dello Statuto del Regionale, approva il seguente regolamento per le procedure di elezione del Segretario e dell'Assemblea Regionale della Sicilia.

I. Convocazione e svolgimento delle Convenzioni Regionali e Provinciali e delle riunioni di Circolo

Articolo 1 (Convocazione del procedimento elettorale)

1. Le Convenzioni provinciali si dovranno svolgere entro il giorno 4 di ottobre; la Convenzione Regionale Siciliana si svolgerà il giorno 10 ottobre 2009.
2. La Direzione Regionale elegge, con la maggioranza dei tre quarti dei votanti, una Commissione Regionale formata da 11 componenti, integrata successivamente da un rappresentante per ciascuna delle candidature presentate. Alla Commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il Presidente della Commissione Regionale di Garanzia o un suo delegato. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il coordinatore.
3. ***Entro il 22 Luglio, le direzioni provinciali o gli organismi corrispondenti, con le stesse modalità previste per la Commissione Regionale, eleggono le Commissioni Provinciali.***

Articolo 2 (Presentazione delle candidature a Segretario Regionale)

1. Entro le ore 20 del 31 luglio vengono depositate presso la Commissione Regionale per la Convenzione le candidature alla Segreteria Regionale e le relative linee politico-programmatiche.
2. Tutte le candidature debbono essere sottoscritte
 - a) da almeno il 10% dei componenti l'Assemblea Regionale uscente

oppure

b) da un numero di iscritti non inferiore a 500 e non superiore a 700, distribuiti in non meno di tre province.

3. La Commissione Regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte pari dignità e piena parità di diritti.
4. L'ordine di presentazione delle candidature sarà assunto anche come ordine di illustrazione delle candidature stesse, e delle relative linee, nel corso delle Convenzioni provinciali e delle Riunioni di Circolo.

Articolo 3

(Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo)

1. Analogamente a quanto previsto dal regolamento nazionale per il congresso durante lo svolgimento delle riunioni per l'elezione dei delegati alla convenzione provinciale, si svolgono le elezioni dei delegati alle convenzioni provinciali per l'elezione del Segretario Regionale. Le procedure relative si svolgono contemporaneamente a quelle previste per il livello nazionale.
2. Le riunioni di Circolo si svolgono non oltre il 30 settembre.
3. Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo (territoriale e di ambiente) e possono essere eletti negli organismi dirigenti o di garanzia, nonché essere delegati ad una Convenzione di livello superiore, tutti gli iscritti al partito regolarmente registrati alla data del 21 luglio 2009.
4. Gli iscritti ai Circoli *on line*, regolarmente registrati, hanno diritto di partecipare con diritto di parola e di elettorato attivo e passivo alle riunioni dei Circoli territoriali o di ambiente da essi indicati all'atto dell'iscrizione come sede di esercizio dei propri diritti, ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto.
5. In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura. Fa parte della Presidenza un membro della Commissione provinciale o un suo delegato esterno alla stessa che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.
6. In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.
7. Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.
8. Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell'assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.
9. Nel corso dello svolgimento della riunione, ed entro un termine fissato dalla Presidenza, vengono presentate le liste dei delegati alla Convenzione provinciale, collegate alle candidature alla Segreteria nazionale e quelle dei delegati alla Convenzione Provinciale collegate alla Segreteria Regionale. Nella sua composizione ciascuna lista deve rispettare i principi dell'alternanza di genere. Possono essere delegati anche iscritti appartenenti ad altri Circoli della stessa Provincia. È possibile

presentate più liste di delegati collegate allo stesso candidato alla Segreteria nazionale o regionale: in questo caso il presentatore della mozione nazionale dovrà autorizzarle.

10. La convocazione della riunione deve essere spedita a tutti gli iscritti al circolo almeno 5 giorni prima dello svolgimento, e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive da collocare in orario di norma non lavorativo e dunque di preferenza dopo le ore 18.00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.
11. E' compito della Commissione nazionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di circolo.
12. Il numero dei delegati da indicare in ciascuna riunione di Circolo è stabilito dalla Commissione provinciale, sulla base dei criteri fissati dalla Commissione nazionale.
13. La Commissione provinciale, acquisiti tutti i verbali delle Riunioni di Circolo, procede innanzitutto all'assegnazione dei seggi spettanti al complesso delle liste collegate a ciascun candidato a Segretario nazionale e quelli spettanti al complesso delle liste collegate a ciascun candidato a Segretario Regionale. A tal fine si utilizza il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. Il numero dei delegati da assegnare alla lista o alle liste collegate a ciascun candidato a Segretario nazionale o regionale è ottenuto dividendo il complesso dei voti da essa o da esse riportati per il quoziente naturale, ovvero il totale dei voti validi divisi per il numero dei delegati da eleggere, ed assegnando i seggi eventualmente così non assegnabili alle liste con i maggiori resti. Nel caso in cui vi siano più liste collegate al medesimo candidato, il complesso dei seggi ad esse attribuito viene tra loro ripartito con il medesimo metodo del quoziente naturale e dei resti più alti.
14. La Commissione provinciale procede quindi alla distribuzione nei singoli circoli dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circolo attribuendo a ciascuna lista di circolo tanti seggi quanti quozienti naturali di circolo interi essa abbia conseguito in quel circolo. Il quoziente di circolo è dato dalla divisione tra la somma dei voti validamente espressi nel circolo e il numero di seggi da assegnare nel circolo stesso. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti al circolo. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dal circolo con il minor numero di iscritti. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al comma 12. Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nei circoli ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo alla attribuzione di seggi. I seggi spettanti a ciascuna lista di circolo vengono assegnati ai candidati in base all'ordine di presentazione nella lista stessa.

Articolo 4

(Modalità di svolgimento delle Convenzioni provinciali per l'elezione del Segretario Regionale)

1. Le Convenzioni provinciali per l'elezione del Segretario Regionale si svolgono, con le stesse modalità, entro la settimana successiva a quella dello svolgimento delle Convenzioni provinciali per l'elezione del Segretario Nazionale.

Articolo 5

(Composizione della Convenzione regionale per l'elezione del Segretario Regionale)

1. La Convenzione regionale per l'elezione del Segretario Regionale è composta da:
 - a) 300 delegati eletti nelle Convenzioni provinciali, dai delegati per funzione: il Segretario regionale e i candidati alla carica di Segretario, i componenti della Commissione Regionale per il Congresso, il Presidente della Commissione di garanzia.

Articolo 6

(Svolgimento della Convenzione regionale per l'elezione del Segretario Regionale)

1. La convenzione regionale si svolge con le medesime modalità previste per lo svolgimento della convenzione Nazionale.
2. In apertura della Convenzione, la Commissione regionale comunica ufficialmente i risultati delle votazioni svoltesi nelle riunioni di Circolo e determina il numero dei candidati ammessi alla seconda fase del procedimento di elezione del Segretario regionale, ovvero "i tre candidati che abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno tre province".
3. In apertura della Convenzione regionale vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione.

Articolo 7

(Dibattito politico e programmatico nel corso della Convenzione Regionale)

1. Le modalità e i tempi di svolgimento della Convenzione regionale devono garantire la più ampia possibilità di intervento ai delegati.
2. La Convenzione regionale può istituire una Commissione per lo Statuto, con il compito di verificare e proporre modifiche e integrazioni allo Statuto del Partito e, a conclusione dei suoi lavori, ne riferisce in seduta plenaria. I testi e le proposte della Commissione Statuto saranno poi trasmesse alla nuova Assemblea Regionale.

Articolo 8

(Elezione del Segretario e dell'Assemblea Regionale)

1. La Commissione regionale, ai sensi dell'art 16, comma 1, dello Statuto Regionale determina, entro il 5 settembre, la ripartizione territoriale dei componenti l'Assemblea regionale da eleggere mediante liste collegate ai Candidati alla carica di Segretario Regionale (fissati nel numero di 180), definendo il numero dei seggi spettanti alle diverse province. Tale ripartizione viene effettuata proporzionalmente sulla base dei voti ricevuti dal Partito Democratico nelle elezioni del 2008 per la Camera dei Deputati.
2. In ciascun collegio possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria. Sono ammesse le liste presenti in almeno 4 collegi. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 50 iscritti in ciascun collegio.
3. La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l'elenco dei candidati presso la Commissione regionale, entro le ore 20 del 12 ottobre. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, essa intenda collegarsi. Entro due giorni dalla presentazione delle liste, le Commissioni regionali

accertano l'accettazione del collegamento da parte del candidato alla segreteria regionale.

4. La Commissione regionale, accertati i collegamenti tra candidati alla Segreteria e liste di candidati all'Assemblea regionale, predispose il modello di scheda per ciascun collegio, sulla base dei criteri indicati dalla Commissione regionale.
5. Ciascuna commissione provinciale, entro il 21 settembre, determina il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base di criteri di omogeneità territoriale e demografica, prevedendo di norma una sezione per ogni Comune ad eccezione dei Comuni superiori ai 30.000 abitanti.
6. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste, secondo il metodo del quoziente naturale (totale dei voti validi del collegio / numero dei seggi del collegio), attribuendo tanti seggi quanti sono i quozienti pieni ottenuti da ciascuna lista. I voti residui non utilizzati vengono conteggiati a livello di circoscrizione regionale, assegnando, con il medesimo metodo, i seggi non ancora attribuiti. Gli ulteriori seggi non attribuiti sulla base di un quoziente pieno, vengono assegnati alle liste che abbiano riportato i migliori resti. I seggi così assegnati vengono poi attribuiti ai collegi che non abbiano ancora visto assegnati tutti i propri seggi spettanti, e alle liste che abbiano conseguito il miglior rapporto tra voti residui e quoziente di collegio.
7. A conclusione delle operazioni di voto in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale che viene immediatamente trasmesso alla Commissione provinciale, la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali dei collegi, li trasmette alla Commissione regionale, per le operazioni di calcolo di propria competenza. La commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, proclama eletti i membri dell'Assemblea Regionale.
8. I membri dell'Assemblea Regionale vengono eletti sulla base dell'ordine di presentazione nella lista.

Articolo 9 (Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario)

1. La Commissione regionale, acquisiti tutti i verbali circoscrizionali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 14 giorni.
2. L'Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, proclama eletto alla carica di Segretario il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione Regionale, abbia riportato la maggioranza assoluta della quota elettiva dei membri dell'Assemblea Regionale nelle liste a lui collegate.
3. Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, la Presidenza provvisoria dell'Assemblea regionale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.
4. Successivamente, all'atto di completamento dell'elezione della restante parte dei componenti da parte delle Unioni Provinciali, secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 1 dello Statuto Regionale, l'Assemblea Regionale elegge il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell'Assemblea Regionale sono quelle previste dallo Statuto Regionale.

Articolo 10 (Elezione dei Segretari Provinciali e di Circolo)

1. L'elezione dei Segretari provinciali e di Circolo e delle rispettive assemblee devono avvenire tra il 15 novembre 2009 e il 17 gennaio 2010 secondo le modalità previste

dallo Statuto Regionale. Il regolamento per l'elezione dei Segretari Provinciali e di Circolo verrà approvato dalla Direzione Regionale entro il 30 Settembre 2009.

Articolo 11 (Unione Provinciale e della città di Palermo)

1. In esecuzione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, con apposito regolamento verrà disciplinata l'unificazione dell'Unione Cittadina e dell'Unione Provinciale di Palermo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento al regolamento nazionale ed agli Statuti Nazionale e Regionale.